



# COMUNE DI VALMACCA

## PROVINCIA DI ALESSANDRIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 21 maggio 2022

**OGGETTO: TARIP (TASSA RIFIUTI PUNTUALE). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2022.**

L'anno **duemilaventidue** addì **ventuno** del mese di **maggio** alle ore nove e minuti dieci nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta Straordinaria i Consiglieri Comunali:

Cognome e Nome	Presente
1. BOVIO PIERO - Sindaco	Sì
2. BROVEGLIO BOSELLI ANNA MARIA - Consigliere	Sì
3. BAZZAN DANIELE - Consigliere	Sì
4. BERTONE MONICA - Vice Sindaco	Sì
5. COPPA FILIPPO - Consigliere	Sì
6. SOSSO GIOVANNI - Consigliere	No
7. BONATO MATTEO - Consigliere	No
8. RONCARATI ANDREA - Consigliere	Sì
9. COPPA MASSIMO - Consigliere	Sì
10. BIGNOTTI ERIK - Consigliere	No
11. ROSSI MICHELA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	8
Totale Assenti:	3

Partecipa il Segretario Comunale GIOVANNA Dott.ssa SUTERA, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta del numero degli intervenuti, il Sig. BOVIO PIERO, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento sopra indicato, iscritto all'ordine del giorno.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;*

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

*«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.*

*651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.*

*652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.*

*653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.*

*654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»*

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

*«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;*

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

*«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;*

Considerato che:

- il Consorzio Casalese Rifiuti – CCR di cui questo Comune fa parte con deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 18.04.2016 ha deliberato l'avvio del nuovo servizio di tariffazione puntuale a partire dal 01.01.2017;
- il Comune di Valmacca partecipa al nuovo servizio di tariffazione puntuale a far data dal 01.01.2017;

- con deliberazione propria n. 23 del 25.06.2021 è stato riapprovato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI con tariffa a volume per i rifiuti indifferenziati;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data odierna è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2022 – TARIP Tassa rifiuti Puntuale;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti puntuale (TARIP), per l'anno 2022;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 152.005,00 di cui €. 71.931,00 per costi variabili (di cui €. 35.966,00 costi variabili puntuali a conferimento) ed €. 80.074,00 per costi fissi, che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2022, secondo il metodo MTR-2 approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Dato atto che il Regolamento prevede e stabilisce gli svuotamenti minimi e che quindi la quota variabile della tariffa si compone altresì di una quota a conferimento;

Esaminate le tariffe del tributo per l'anno 2022 elaborate dal gestore del servizio soc. COSMO per ogni singola categoria di utenza domestica e non domestica, e prodotte sulla base dei dati del piano finanziario, delle disposizioni regolamentari e tenendo conto dei dati rilevati così come presenti nei data base del gestore del servizio COSMO SPA alla data di elaborazione e che il Comune quindi approva l'elaborato finale;

Viste tali tariffe calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, tenuto conto dei seguenti criteri:

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della L. 147/2013;
- ripartizione dei costi fissi e variabili metodo normalizzato tra le utenze domestiche e non domestiche nella seguente percentuale:
  - 90,46% utenze domestiche
  - 9,54% utenze non domestiche
- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente Regolamento TARIP;
- determinazione per le utenze domestiche dei coefficienti Ka e Kb nella misura indicata nell'allegata tabella (ALLEGATO "A") comunque contenuti all'interno dei valori massimi e minimi stabiliti dal D.P.R. 158/1999;
- determinazione per le utenze non domestiche dei coefficienti Kc e Kd nella misura indicata nell'allegata tabella (ALLEGATO "B"), comunque contenuti all'interno dei valori massimi e minimi stabiliti dal D.P.R. 158/1999;
- determinazione della tariffa a volume/conferimento (ALLEGATO "A" e "B") che è calcolata in proporzione al numero degli svuotamenti dei contenitori per i rifiuti indifferenziati generati da ciascun soggetto passivo della TARIP nell'anno solare, fatto salvo l'addebito del numero minimo di conferimenti previsto dal Regolamento vigente;
- determinazione per utenze domestiche dei contribuenti non residenti della tariffa prevista per i nuclei famigliari con 1 occupante;
- per entrambe le utenze il calcolo delle tariffe ha tenuto conto dell'incidenza delle agevolazioni/riduzioni previste da regolamento;

Considerato che le scelte adottate sia per i coefficienti che per gli ulteriori elementi sopra indicati rispondono in ogni caso alle istanze proprie della tassa, volte a garantire equità nella determinazione dell'articolazione tariffaria, in ragione delle quantità di rifiuti conferiti;

Ritenuto pertanto, al fine di assicurare la copertura del 100% del costo del servizio risultante dal piano finanziario ed ammontante ad €. 152.005,00, di approvare le tariffe della tassa in oggetto nella misura specificata nel dispositivo del presente provvedimento che garantiscono un gettito della tassa pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;

Visto che il costo totale è da attribuirsi per il 52,68% ai costi fissi e per il 47,32% ai costi variabili come risultante dal PEF approvato con deliberazione propria n. 16 in data odierna;

Visto l'art. 40 del vigente Regolamento TARIP che stabilisce che con deliberazione del Consiglio Comunale vengono stabilite il numero e le scadenze del pagamento degli importi dovuti a titolo di TARIP;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 18.03.2022 con la quale il Comune di Valmacca ha fissato le scadenze del pagamento TARIP per il 2022 nel seguente modo:

1. acconto nella misura del 90% del Ruolo Tari anno 2021;
2. riscossione della TARIP 2022 in 3 rate, e precisamente:
  - a. 1° rata o rata unica: 16 maggio 2022 acconto con tariffe 2021 - copertura costi fissi e variabili al 45% oltre che addebito degli svuotamenti minimi al 45%;
  - b. 2° rata: 16 settembre 2022 acconto con tariffe 2021 - copertura costi fissi e variabili al 45% oltre che addebito degli svuotamenti minimi al 45%;
  - c. 3° Rata a saldo e conguaglio: 16 marzo 2023 - copertura costi fissi e variabili a conguaglio con tariffe 2022 e addebito di eventuali maggiori svuotamenti oltre ai minimi;

Dato atto che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate dall'Ufficio Tributi in collaborazione con il gestore COSMO SPA in base al PEF 2022 rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4, Allegato A della Delibera ARERA 363/2021 relative al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissato dalla Provincia di Alessandria;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 23 del 25.06.2021, e richiamati in particolare l'art. 13 che definisce i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe ed il Titolo IV, il quale disciplina le riduzioni tariffarie da applicare alla TARI;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

*«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale*

*conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»*

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate" di cui all'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 22, in data 25.09.2020;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Tributi e di regolarità contabile del Responsabile finanziario;

Con votazione,

presenti n. 8 (otto), votanti n. 8 (otto), astenuti n. 2 (due): consiglieri Coppa M. e Rossi, voti favorevoli n. 6 (sei), voti contrari n. –

## **DELIBERA**

1. di determinare per l'anno 2022 le tariffe parte fissa e variabile comprensive degli svuotamenti minimi della Tassa sui rifiuti (TARIP) come risultano sui prospetti "ALLEGATO A" – TARIFFE TARI 2022 – UTENZE DOMESTICHE E TARIFFE A CONFERIMENTO e ALLEGATO B - TARIFFE TARI 2022 UTENZE NON DOMESTICHE, allegati che entrano a far parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che per l'anno 2022 la quota variabile della tariffa è commisurata altresì agli svuotamenti minimi previsti dal regolamento TARIP;
3. di dare atto che la determinazione di tali tariffe è stata effettuata dal soggetto gestore COSMO SPA secondo il metodo normalizzato di cui all'Allegato n. 1 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 e secondo i criteri stabiliti dal vigente Regolamento Comunale;
4. di dare atto che le tariffe in via preventiva, garantiscono la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Finanziario;
5. di dare atto che tali tariffe decorrono dal 1° gennaio 2022 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
6. di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente TEFA di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 % fissato dalla Provincia di Alessandria;
7. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina della tassa si rimanda all'apposito REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARIP CON TARIFFA A VOLUME PER I RIFIUTI INDIFFERENZIATI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.06.2021;

8. di dare atto che per l'anno 2022 sarà concessa una riduzione del 10% sulla parte variabile della tariffa ai sensi della L. 221/2015 per il compostaggio alle utenze domestiche e non domestiche nelle forme e modi ben specificati sul regolamento TARIP;
9. di dare atto che la riscossione della TARI 2022 dovrà essere effettuata nei termini di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 18.03.2022 e precisamente:
  - a. acconto nella misura del 90% del Ruolo Tari anno 2021;
  - b. riscossione della TARIP 2022 in 3 rate, e precisamente:
    - i. 1° rata o rata unica: 16 maggio 2022 acconto con tariffe 2021 - copertura costi fissi e variabili al 45% oltre che addebito degli svuotamenti minimi al 45%;
    - ii. 2° rata: 16 settembre 2022 acconto con tariffe 2021 - copertura costi fissi e variabili al 45% oltre che addebito degli svuotamenti minimi al 45%;
    - iii. 3° Rata a saldo e conguaglio: 16 marzo 2023 - copertura costi fissi e variabili a conguaglio con tariffe 2022 e addebito di eventuali maggiori svuotamenti oltre ai minimi;
10. di dare atto che, in forza del vigente Regolamento Comunale per la TARIP, adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, verranno applicate le riduzioni tariffarie per la componente TARIP di cui al TITOLO IV;
11. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
12. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

\*\*\*\*\*

# COMUNE DI VALMACCA

Provincia di ALESSANDRIA

## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

ISCRITTA ALL'ORDINE DEL GIORNO

**CONSIGLIO COMUNALE n. 17 DEL 21/05/2022**

OGGETTO: TARIP (TASSA RIFIUTI PUNTUALE). APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2022.

---

### **CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA.**

Avendo provveduto all'istruttoria della proposta di deliberazione in oggetto e verificato la sua conformità alla normativa che regola la materia in oggetto, per quanto di competenza, **si esprime parere favorevole di regolarità tecnica**, ai sensi dell'art. 49, 1° comma D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Li, 21/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
F.to Dominga CREPALDI

---

### **PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267, la sottoscritta responsabile del servizio finanziario esprime, sotto il profilo della regolarità contabile, **parere favorevole.**

Li , 21/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to Ivonne Bauce

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 21/05/2022

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE  
F.to BOVIO PIERO

IL SEGRETARIO DELL'ENTE  
F.to GIOVANNA Dott.ssa SUTERA

---

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N.RO 170 Reg. pubbl.

Su attestazione del messo, certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale è stata affissa all'albo pretorio sul sito istituzionale dell'Ente oggi 31/05/2022 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi ai sensi di legge.

*Addì 31/05/2022*

IL SEGRETARIO DELL'ENTE  
F.to Dott.ssa Giovanna Sutera

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, T.U.E.L. D.lgs.vo 267/2000)

*Si attesta che la presente deliberazione è Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4° del D.Lgs 267/2000)*

*Addì 21-mag-2022*

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

Copia conforme all'originale. In carta libera per uso amministrativo.

Lì 31/05/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Giovanna Sutera

# COMUNE DI VALMACCA

ALLEGATO "A" - DELIBERAZIONE C.C. NR. 17 DEL 21/05/2022

## TARIFE TARI 2022 UTENZE DOMESTICHE\*\*

TARIFE	COEFFICIENTE ATTRIBUZIONE PARTE FISSA	COEFFICIENTE ATTRIBUZIONE PARTE VARIABILE	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE PER NUCLEO
	Ka	Kb	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/nucleo
CATEGORIA 1 - ABITAZIONI				
Famiglie di 1 componente	0,84	0,80	0,640183	37,634876
Famiglie di 2 componenti	0,98	1,40	0,746880	65,861033
Famiglie di 3 componenti	1,08	1,80	0,823093	84,678471
Famiglie di 4 componenti	1,16	3,00	0,884062	141,130785
Famiglie di 5 componenti	1,24	3,60	0,945032	169,356942
Famiglie di 6 o più componenti	1,30	4,10	0,990760	192,878740
CATEGORIA 50 - Superfici domestiche accessorie	0,84	0,00	0,640183	-

\*\*Tariffe per la parte calcolata con il metodo normalizzato. Per la quota variabile va anche calcolata la parte a conferimento in base alla relativa tariffa

## TARIFE TARI 2022 A CONFERIMENTO

Conferimento rifiuti indifferenziati	Coefficiente di rapporto kg/lt	Indice di compattaz. 0,125	€/kg €/lt contenitore da	0,339302 0,042413 120 lt = €. 5,089
--------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------	---

## COMUNE DI VALMACCA

### ALLEGATO "B" - DELIBERAZIONE C.C. NR. 17 DEL 21/05/2022

#### TARIFE TARI 2022 UTENZE NON DOMESTICHE\*\*

	CATEGORIA	Kc		Kd		QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
		Coef	Nord	Coef	Nord	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/m <sup>2</sup>
101	Musei, biblioteche, scuole, associazioni di culto	max	0,51	max	4,20	0,668497	0,301300
102	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	max	0,80	max	6,55	1,048623	0,469526
103	Stabilimenti balneari	max	0,63	max	5,20	0,825790	0,372680
104	Esposizioni, autosaloni	max	0,43	max	3,55	0,563635	0,254670
105	Alberghi con ristorante	max	1,33	max	10,93	1,736781	0,783739
106	Alberghi senza ristorante, B & B, affittacamere	max	0,91	max	7,49	1,192808	0,537319
107	Case di cura e riposo	max	1,00	max	8,19	1,310778	0,587535
108	Uffici, agenzie, studi professionali	max	1,13	max	9,30	1,481180	0,667165
109	Banche e istituti di credito	max	0,58	max	4,78	0,760252	0,342908
110	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	max	1,11	max	9,12	1,448410	0,653893
111	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	max	1,52	max	12,45	1,992383	0,893140
112	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	max	1,04	max	8,50	1,363210	0,609774
113	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	max	1,16	max	9,48	1,520503	0,679719
114	Attività industriali con capannoni di produzione	max	0,91	max	7,50	1,192808	0,538036
115	Attività artigianali di produzione beni specifici	max	1,09	max	8,92	1,428749	0,639904
116	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	min	4,84	min	39,68	6,344168	2,846210
117	Bar, caffè, pasticceria	min	3,64	min	29,82	4,771234	2,139231
118	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	max	2,38	max	19,55	3,119653	1,402122
119	Plurilicenze alimentari e/o miste	max	2,61	max	21,41	3,421132	1,535555
120	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	min	6,06	min	49,72	7,943317	3,566820
121	Discoteche, night club	max	1,64	max	13,45	2,149677	0,964878

\*\*Tariffe per la parte calcolata con il metodo normalizzato. Per la quota variabile va anche calcolata la parte a conferimento in base alla relativa tariffa